

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia Statutaria

1.

Il Comune di MARTIGNANO:

1.

è Ente Locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;

2.

è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

3.

si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali;

4.

valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;

5.

realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

Art. 2 - Funzioni

1.

Il Comune di Martignano svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e/o delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti della Costituzione e secondo i principi della Legge e del presente Statuto.

2.

Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia di Lecce e con la Regione Puglia.

3.

Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Provincia e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

4.

E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi Nazionali ed Internazionali, alla costruzione della federazione Europea nella democrazia e nella Pace.

5.

Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Finalità

1.

Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;

2.

Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio;

3.

Il Comune ispira la propria azione a:

1.

1.

dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica, amministrativa, economica e sociale di Martignano; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

2.

valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

3.

tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul territorio;

4.

valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

5.

sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

6.

tutelare la vita umana, della persona e della famiglia; sostenere i genitori per la cura e l'educazione dei figli; dare sostegno ai cittadini per il Diritto allo Studio e alla formazione culturale e professionale;

7.

rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose, anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;

8.

riconoscere le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 4 - Pari opportunità

1.

*Negli Organi Collegiali del Comune - Consiglio, Giunta, Commissioni; Comitati, Consulte ecc...
, negli Enti ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.*

Art. 5 - Programmazione e cooperazione

1.

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della

pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, sindacali, sportive, economiche, culturali, operanti sul territorio

2.

Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri Enti Territoriali, e, in particolar modo, con il Consorzio dei Comuni della Grecia Salentina.

Art. 6 - Pace e diritti umani

1.

il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2.

A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace

3.

Il Comune assumerà idonee ed opportune iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, culturali, con le associazioni e i gruppi di volontariato.

Titolo II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 - Organi e loro attribuzioni

1.

Sono Organi del Comune: Il Consiglio Comunale, Il Sindaco, La Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.

Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico / Amministrativo.

3.

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4.

La Giunta collabora con il Sindaco nella Gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8 - Deliberazioni degli Organi collegiali

1.

le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta

2.

l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso gli Uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

3.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta quando si trova in Stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal membro del Consiglio o della Giunta più giovane, nominato dal Presidente dell'assemblea.

4.

I verbali delle adunanze della Giunta Comunale sono firmati: dal Sindaco e dal Segretario

5.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati: dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 9 - Il Consiglio Comunale: composizione

1.

Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico / amministrativo

2.

E' composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di 5 anni

3.

Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti

ed improrogabili

4.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio, sono regolati dalla Legge.

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1.

Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno, a votazione segreta, con Deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio Comunale

2.

Il Presidente del Consiglio ha poteri di convocazione, sentito il Sindaco, e di direzione dei lavori consiliari a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti

3.

In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente eletto, le funzioni vicarie vengono esercitate dal Consigliere Anziano.

Art. 11 - Il Consigliere Anziano

1.

Consigliere Anziano, ai sensi dell'art. 01, comma 2/ter, della legge 25/03/93 n. 81 è colui che, nella tornata elettorale per l'Elezione del Consiglio Comunale, ha riportato la cifra di voti individuale più elevata, che non sia stato nominato Assessore.

Art. 12 - attribuzioni del Consiglio Comunale

1.

Il Consiglio Comunale esercita la propria potestà e le competenze attribuitegli, secondo quanto previsto dalle leggi e dallo statuto

2.

Il Consiglio Comunale definisce i criteri per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti e/o Istituzioni

3.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparziale e corretta gestione amministrativa.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio

1.

L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dal Regolamento.

2.

*Quando ne faccia richiesta 1/5 dei consiglieri, il Consiglio è convocato in un termine non superiore a 20 giorni con all' O.d.G. le questioni richieste se rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della "**proposta di Deliberazione**" o della **mozione**"*

" da discutere

3.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi disciplinati diversamente dal Regolamento

4.

Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di Commissioni speciali

5.

In tutti gli organismi di emanazione consiliare è garantita la presenza delle minoranze, alle quali va attribuita la Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia

Art. 14 - Competenze del Consiglio Comunale

1.

Oltre quanto previsto al precedente art. 12, al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e le competenze di cui all'art. 32 della L. 142/90 - e succ. mod. ed int. - nonché quelle previste da Leggi statali e/o regionali.

Art. 15 - Prima adunanza e convocazione

1.

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il

termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

In tale seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta Giuramento secondo la formula di cui al successivo art. 21. Quindi, comunica al Consiglio i nomi dei componenti la Giunta e del Vicesindaco.

Art. 16 - Sessioni del Consiglio

1.

le sessioni del Consiglio sono:

1.

Ordinarie: *per l'approvazione del Bilancio, del Conto Consuntivo e delle Linee Programmatiche.*

2.

Straordinarie: *in tutti gli altri casi*

3.

Urgenti: *quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.*

Art. 17 - Linee programmatiche di mandato

1.

entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco - sentita la Giunta - le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico/amministrativo

2.

L'atto contenente le linee programmatiche del Sindaco, è messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, 5 (cinque) giorni prima della Seduta del Consiglio relativa alla discussione e approvazione delle Linee Programmatiche e di Mandato

3.

Con cadenza annuale, entro il 30 Novembre, il Consiglio Comunale provvede - in sessione straordinaria - a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta

Art. 18 - Partecipazione dei Consiglieri

1.

All'inizio del mandato il Sindaco, gli amministratori e i Consiglieri Comunali, sono tenuti a comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato

2.

I Consiglieri Comunali percepiscono, per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del proprio mandato, un gettone di presenza determinato dalle Leggi dello Stato.

3.

I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli Uffici e dagli enti e istituzioni dipendenti

dal Comune, ogni notizia e informazione utile all'espletamento del mandato, nei limiti e con le forme previste dal Regolamento.

4.

I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di costituirsi in gruppi, secondo le modalità previste dal Regolamento.

5.

Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza, nel corso di un anno, a n. 3 sedute consiliari consecutive, o a n. 5 sedute complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Sindaco/Presidente del Consiglio, d'Ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore, contesta la circostanza al Consigliere, ai sensi dell'art. 07 della Legge 241/90, il quale ha 20 giorni di tempo per formulare osservazioni o per far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 20 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro 5giorni.

Art. 19 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

1.

I Consiglieri possono presentare al Sindaco interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco, o persona da egli delegata, è tenuto a rispondere entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono disciplinate dal Regolamento

2.

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine e Conoscitive sull'attività dell'Amministrazione, o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 20 - Il Sindaco

1.

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

2.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3.

Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4.

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

1.

1.

esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;

2.

nomina il Segretario comunale;

3.

nomina, ove lo ritenga, il Direttore generale; può attribuire le funzioni del Direttore Generale al Segretario Comunale;

4.

nomina i componenti della Giunta e il Vice Sindaco. Convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissandone l'Ordine del giorno e la data dell'adunanza, se non è stato eletto il Presidente del Consiglio;

5.

convoca e presiede la Giunta;

6.

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

7.

è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

8.

coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

9.

promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

1.

Il Sindaco inoltre:

1.

svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

2.

sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

3.

adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie previste dall'ordinamento vigente. Qualora tali emergenze riguardino più Comuni, il Sindaco adotta provvedimenti necessari e indifferibili relativamente al territorio comunale, fino a quando non intervengano gli Enti competenti (art. 117 - D.Lgs. 31 marzo 1998, 112)

4.

ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;

5.

è autorità locale di P. S.;

6.

è ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 21- Giuramento del Sindaco

1.

*Il Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la proclamazione degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, secondo la seguente formula: "**Giuro di essere fedele alla Costituzione**".*

Art. 22 - Vicende della carica del Sindaco

1.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23 - Vicesindaco e Assessore Anziano

1.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge

2.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età

3.

Quando non sia stato eletto il Presidente del Consiglio, il Vicesindaco, in sua assenza, l'Assessore Anziano, può convocare e presiedere il il Consiglio Comunale solo se riveste anche la carica di Consigliere Comunale.

Art. 24 - Giunta Comunale

1.

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori da due a quattro.

2.

Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione solo se sono poste all'O.d.G. deliberazioni inerenti l'oggetto della delega loro affidata, ma non hanno diritto di voto.

4.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

5.

I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6.

Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

7.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

8.

La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

9.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Competenza della Giunta

1.

La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:

1.

esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

2.

collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

3.

riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

4.

adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. *La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

Art. 26 - Responsabilità

1.

Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Art. 27 - Divieto di incarichi e consulenze

1. *Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.*

TITOLO III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art 28 - La partecipazione dei cittadini

1. *La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.*

Art. 29 - Referendum

1. *Un numero di elettori residenti non inferiore al **20** % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti **Referendum** consultivi, propositivi o abrogativi in tutte le materie di competenza comunale*

1.

Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

1.

Statuto Comunale;

2.

regolamento del Consiglio Comunale;

3.

Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

1.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

2.

Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

3.

Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti gli iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno 6 mesi.

4.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

6.

Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente, se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali

8.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 30 - Associazionismo

1.

Il Comune riconosce e promuove le forme di Associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.

A tal fine la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni sovracomunali

3.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la Sede e i nominativo del legale rappresentante

4.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto

5.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio

6.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni

Art. 31 - Diritti delle Associazioni

1.

Ciascuna Associazione registrata può, per il tramite del legale rappresentante, o suo delegato, può essere consultata in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera e potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Art. 32 - Contributi alle Associazioni

1.

Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti e movimenti politici, contributi economici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, da destinarsi allo svolgimento delle attività associative

2.

Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, a titoli di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito

3.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi, dell'Ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire la pari opportunità

4.

Il Comune, in ossequio al principio di Sussidiarietà, può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento

5.

Le Associazioni che hanno ricevuto contributo in denaro dall'Ente, devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego

Art. 33 - Volontariato

1.

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente

Art. 34 - Consultazione della popolazione

1.

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.

2.

Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.

3.

Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nello Statuto.

Art. 35 - Iniziativa dei singoli cittadini

1.

Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2.

Il Presidente del Consiglio / Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 36 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli

uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 37 - Partecipazione al procedimento

1.

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dalla legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2.

I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3.

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4.

Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 38 - Integrazione sociale

1.

Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 39 - Finanza locale

1.

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.

Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 40- Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1.

Il Consiglio delibera — fatte salve diverse disposizioni legislative - entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, il conto consuntivo.

2.

Il comune, per assicurare ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, adotterà ogni utile intervento di pubblicizzazione.

Art. 41 - Regolamento di contabilità e dei contratti

1.

Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2.

Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Art. 42 - Il revisore dei conti

1.

Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

2.

l'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 25/02/95 n. 77, come modificato dall'art. 09, comma 04, della legge 15 maggio 97, n. 127.

3.

Il revisore dei conti dura in carica 3 (tre) anni, non è revocabile, salvo inadempienza, è rieleggibile per una sola volta

4.

Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5.

Il revisore dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

6.

Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

1.

1.

collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;

2.

esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

3.

vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

4.

relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità.

5.

riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

6.

effettua verifiche di cassa.

1.

Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

2.

Il Revisore dei conti ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Art. 43 - Controllo di gestione

1.

La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

2.

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

1.

1.

predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

2.

rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

3.

valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale

1.

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di Democrazia, Partecipazione, Trasparenza, Efficienza, Efficacia, Economicità e Semplicità delle procedure

2.

L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per i cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici

3.

La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

4.

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.

5.

L'attività amministrativa, informata ai principi di cui al comma 1. del presente articolo, perseguirà il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

6.

La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.

7.

Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

8.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 45 - Segretario comunale

1.

Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2.

Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

4.

Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

5.

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

1.

Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

2.

Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

3.

E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

Art. 46 - Il Direttore Generale

1.

Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.

2.

La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio Comunale e contiene l'indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

3.

Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.

4.

Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere

conferite dal Sindaco al Segretario.

TITOLO VI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47 - Conferenza dei servizi

1.

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2.

La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3.

Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non

abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 48 - Concessione dei vantaggi economici

1.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

2.

L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art. 49 - Pubblicazione ed esecutività

1.

Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2.

I regolamenti comunali, dopo l'approvazione dell'organo di controllo della delibera di adozione, diventano esecutivi decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

3.

Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

4.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5.

Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.

Art. 50 - Forme di gestione di Servizi pubblici

1.

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale,

c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale,

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale,

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati

1.

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune

3.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipazione, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune

4.

I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali

Art. 51 - Consorzi

1.

Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme vigenti.

2.

A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio

3.

Il Sindaco, o suo delegato, fa parte di diritto dell'assemblea del Consorzio, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Consorzio stesso.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Modifiche allo Statuto

1. *Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*

Art. 53 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1.

Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Indice degli Articoli

Titolo I - PRINCIPI GENERALI 2

Art. 1 - Autonomia Statutaria 2

Art. 2 - Funzioni 2

Art. 3 - Finalità 2

Art. 4 - Pari opportunità 3

Art. 5 - Programmazione e cooperazione 3

Art. 6- Pace e diritti umani 4

Titolo II - ORDINAMENTO STRUTTURALE 5

Art. 7 - Organi e loro attribuzioni 5

Art. 8 - Deliberazioni degli Organi collegiali 5

Art. 9 - Il Consiglio Comunale: composizione 5

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Comunale 6

Art. 11 - Il Consigliere Anziano 6

Art. 12 - attribuzioni del Consiglio Comunale 6

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio 7

Art. 14 - Competenze del Consiglio Comunale 7

Art. 15 - Prima adunanza e convocazione 7

Art. 16 - Sessioni del Consiglio 7

Art. 17 - Linee programmatiche di mandato 8

Art. 18 - Partecipazione dei Consiglieri 8

Art. 19 - Attività ispettiva e commissioni di indagine 9

Art. 20 - Il Sindaco 9

Art. 21- Giuramento del Sindaco 10

Art. 22 - Vicende della carica del Sindaco 10

Art. 23 - Vicesindaco e Assessore Anziano 11

Art. 24 - Giunta Comunale 11

Art. 25 - Competenza della Giunta 12

Art. 26 - Responsabilità 12

Art. 27- Divieto di incarichi e consulenze 12

TITOLO III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 13

Art 28 - La partecipazione dei cittadini 13

Art. 29 - Referendum 13

Art. 30 - Associazionismo 14

Art. 31 - Diritti delle Associazioni 14

Art. 32 - Contributi alle Associazioni 14

Art. 33 - Volontariato 15

Art. 34 - Consultazione della popolazione 15

Art. 35 - Iniziativa dei singoli cittadini 15

Art. 36 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini 15

Art. 37 - Partecipazione al procedimento 16

Art. 38 - Integrazione sociale 16

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ 17

Art. 39 - Finanza locale 17

Art. 40- Pubblicizzazione dei dati di bilancio 17

Art. 41 - Regolamento di contabilità e dei contratti 17

Art. 42 - Il revisore dei conti 17

Art. 43 - Controllo di gestione 18

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 20

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale 20

Art. 45 - Segretario comunale 20

Art. 46 - Il Direttore Generale 21

TITOLO VI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 23

Art. 47 - Conferenza dei servizi 23

Art. 48 - Concessione dei vantaggi economici 23

Art. 49 - Pubblicazione ed esecutività 23

Art. 50 - Forme di gestione di Servizi pubblici 24

Art. 51 - Consorzi 25

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI 26

Art. 52 - Modifiche allo Statuto 26

Art. 53 - Pubblicazione ed entrata in vigore 26